

## **ALLEGATO A**

**Disposizioni regionali in materia di applicazione del regolamento (UE) 1308/13 e indirizzi operativi per la gestione del nuovo sistema autorizzativo per gli impianti vitivinicoli**

### **1. DEFINIZIONI**

### **2. PREMESSA**

### **3. AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIANTO**

- 3.1 AUTORIZZAZIONE DERIVANTI DA CONVERSIONI DEI DIRITTI DI IMPIANTO
- 3.2 AUTORIZZAZIONI DERIVANTI DA ESTIRPO
- 3.3 AUTORIZZAZIONI DI NUOVO IMPIANTO
- 3.4 UTILIZZO AUTORIZZAZIONI - REIMPIANTO

### **4. SUPERFICI ESENTATE DAL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIANTO**

- 4.1 IMPIANTI DESTINATI ALLA SPERIMENTAZIONE
- 4.2 IMPIANTI DESTINATI ALLA COLTURA DI PIANTE MADRI PER MARZE
- 4.3 IMPIANTI DERIVANTI DALLA MISURA DI ESPROPRIO PER MOTIVI DI PUBBLICA UTILITÀ
- 4.4 IMPIANTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AL CONSUMO FAMILIARE

### **5. IMPIANTI NON AUTORIZZATI**

## 1. DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione della seguente normativa si intende per:

**Campagna viticola:** la campagna di produzione con inizio dal 1 agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo

**Potenziale viticolo:** le superfici vitate presenti nell'azienda impiantate con varietà classificate per la produzione di uve da vino i diritti di reimpianto e le autorizzazioni all'impianto possedute.

**Schedario viticolo:** strumento previsto dall'art. 185-bis del regolamento CE del Consiglio n. 1234/2007 e dal regolamento CE applicativo della Commissione n. 436/2009, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

**Superficie vitata.** E' la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

**Estirpazione:** eliminazione totale dei ceppi.

**Fallanze:** per fallanza si intende il mancato attecchimento della vite o dell'innesto, nel caso le fallanze presenti all'interno di un vigneto sono inferiori al 10% delle piante potenzialmente presenti in quel vigneto, per la sostituzione o il reimpianto delle stesse non è necessario richiedere un diritto di reimpianto né dare la comunicazione di avvenuta estirpazione.

**Impianto:** messa a dimora definitiva di barbatelle di vite da vino o parte di barbatelle innestate o non innestate per la produzione di uve classificate per la produzione di vino o per coltura di piante madri per marze.

**Registro:** Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, contenente l'elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate.

## 2. PREMESSA

Con l'entrata in vigore della nuova normativa comunitaria e nazionale:

- Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, "recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n.234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) n.1234/2007 del Consiglio";
- regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- Decreto Ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 concernente le "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli".

Viene abrogato a partire dal 1 gennaio 2016 il regime transitorio dei diritti di impianto normato dal reg CE 1234/2007. Tale regime viene sostituito da un sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli.

Dal 1 gennaio 2016 i diritti d'impianto vitivinicoli ancora presenti nel fascicolo/asset aziendale non sono più trasferibili ad altra azienda fatti salvi i seguenti casi:

- 1) Eredità;
- 2) Successione anticipata;
- 3) Fusione con azienda pre-esistente;
- 4) Scissione per vendita frazionata a più persone giuridiche.

In tutti i casi sopra specificati al termine dell'operazione di trasferimento dell'azienda cessa la personalità giuridica del cedente.

I diritti di impianto per le superfici a vigneto estirpate entro il 31 dicembre 2015 potranno essere registrati nel fascicolo/asset aziendale se la comunicazione di avvenuto estirpo è pervenuta agli uffici competenti per territorio entro il 31 gennaio 2016.

A partire dal 1 gennaio 2016 l'impianto di un vigneto è quindi permesso solo a seguito della concessione di una autorizzazione all'impianto.

Di seguito sono riportate le disposizioni applicative in attuazione dei regolamenti comunitari sopra citati.

### **3. AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIANTO**

A partire dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del decreto ministeriale 12272 del 15/12/2015.

Le autorizzazioni all'impianto di qualsiasi tipo sono gratuite e non trasferibili devono essere utilizzati nell'ambito dell'azienda per la quale sono state concesse fatti salvi i seguenti casi:

- 1) Eredità;
- 2) Successione anticipata;
- 3) Fusione con azienda pre-esistente;
- 4) Scissione per vendita frazionata a più persone giuridiche.

In tutti i casi sopra specificati al termine dell'operazione di trasferimento dell'azienda cessa la personalità giuridica del cedente.

Tutte le autorizzazioni saranno iscritte al registro pubblico informatico delle autorizzazioni per gli impianti vigneti nel quale confluiranno anche i diritti di impianto (attualmente contenuti nell'apposito registro dei diritti) dopo la conversione in autorizzazione.

Per ogni autorizzazione il registro conterrà le seguenti informazioni:

a	IDENTIFICATIVO
b	CUAA
c	TIPO AUTORIZZAZIONE
d	REGIONE DI RIFERIMENTO
e	SUPE_AUTORIZZATA
f	SUPE_IMPIANTATA
g	SUPE_RESIDUA
h	DATA_RILASCIO
i	DATA_TERMINE_VALIDITA'
j	RIF EX DIRITTO
k	RIF AUTORIZZAZIONE ORIGINE
l	MOTIVO TRASFERIMENTO

Le tipologie di autorizzazione sono le seguenti:

1. autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto;
2. autorizzazioni al reimpianto;
3. autorizzazioni per nuovi impianti;

### **3.1 AUTORIZZAZIONI DERIVANTI DA CONVERSIONE DI DIRITTI DI IMPIANTO**

Tutti i diritti di impianto detenuti in portafoglio alla data del 1 gennaio 2016 per poter essere utilizzati devono essere convertiti in autorizzazioni.

La domanda di conversione può essere presentata su apposita procedura informatica, in qualsiasi momento dell'anno, fino alla data di scadenza naturale del diritto o al limite fino al 31 dicembre 2020 nel caso di diritti d'impianto vitivinicolo che non hanno una data di scadenza.

L'autorizzazione rilasciata a seguito di conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015.

La durata delle autorizzazioni derivate da conversione di diritto varia a seconda della scadenza del diritto dal quale origina l'autorizzazione:

- diritti generati fino al 31 luglio 2008 con durata otto campagne generano autorizzazioni con scadenza massima fissata al 31 luglio 2016 (es diritto generato il 3 marzo 2008 in campagna 2007 – 2008 con scadenza 31 luglio 2016 genera una autorizzazione con scadenza 31 luglio 2016;
- diritti generati a partire dal 1 agosto 2008 senza data di scadenza generano autorizzazioni con data di scadenza fissata al 31 dicembre 2023;

- diritti concessi dalla riserva regionale con durata 2 campagne e a partire dalla campagna successiva alla campagna di concessione generano autorizzazione con durata pari a 2 campagne (es. diritto concessi nel dicembre 2015 in campagna 2015 – 2016 con durata fino al 31 luglio 2018).

Il richiedente deve indicare il diritto e la relativa superficie che vuole convertire, la conversione sarà concessa a seguito di istruttoria eseguita dagli uffici competenti per territorio.

Al momento della sua conversione in autorizzazione, il diritto d'impianto vitivinicolo deve essere convertito totalmente.

### **3.2 AUTORIZZAZIONI DERIVANTI DA ESTIRPO**

Le autorizzazioni al reimpianto sono concesse ai conduttori di un vigneto che estirpano una superficie vitata costituita da varietà di uva da vino.

#### **Estirpo Aziendale**

Gli estirpi aziendali non soggetti a finanziamenti all'interno della misura della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti del piano nazionale di sostegno (PRRV) possono essere eseguiti in ogni momento dell'anno.

Al momento della comunicazione dell'estirpo di una superficie vitata viene assegnata una pre-autorizzazione che il conduttore deve procedere a convertire in autorizzazione entro 2 campagne successive alla campagna in cui è avvenuta l'estirpazione pena la mancata concessione dell'autorizzazione e l'impossibilità di reimpiantare.

La richiesta di conversione della pre-autorizzazione in autorizzazione deve essere inoltrata alla Regione, viene concessa entro 3 mesi dalla richiesta e ha durata di tre anni a partire dalla data del rilascio.

L'autorizzazione rilasciata è utilizzabile solo nell'azienda dove è avvenuto l'estirpo per l'impianto di una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura.

La procedura di cui sopra viene effettuata attraverso apposito applicativo informatico che comprende:

- richiesta di nullaosta all'estirpo;
- dichiarazione di estirpazione;
- sopralluogo da parte dell'ufficio provinciale referente per il procedimento;
- concessione di una pre-autorizzazione all'impianto;
- richiesta di autorizzazione;
- concessione di autorizzazione;
- registrazione dell'autorizzazione nel fascicolo aziendale/registro delle autorizzazioni.

#### **Estirpo da PRRV**

Nel caso di richiesta di estirpo e conseguente reimpianto nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti del piano nazionale di sostegno (PRRV) e diversamente dalla procedura di cui sopra, all'atto dell'estirpo verrà rilasciata una autorizzazione della durata pari a due campagne successive alla campagna di presentazione della domanda da utilizzare per eseguire l'impianto nell'ambito del piano.

Nel caso di rinuncia o di revoca ai finanziamenti richiesti le autorizzazioni generate da estirpo eseguito nell'ambito della misura non utilizzate potranno essere convertite, su richiesta dell'azienda, in autorizzazioni con durata triennale come quelle di cui al punto precedente.

### **3.3 AUTORIZZAZIONI DI NUOVO IMPIANTO**

Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 12272 del 15/12/2015 – Capo II le domande di autorizzazione per i nuovi impianti devono essere presentate al MIPAAF, il quale, sulla base della graduatoria nazionale, annualmente comunicherà alla Regione l'elenco delle aziende alle quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto.

Le autorizzazioni di nuovo impianto saranno caricate automaticamente sul fascicolo/asset aziendale delle aziende interessate tramite apposito scambio dati tra registro nazionale delle autorizzazioni e registro regionale e ne sarà data comunicazione al beneficiario.

Le autorizzazioni di nuovo impianto hanno validità tre anni dal momento del rilascio e non possono essere utilizzate per effettuare reimpianti nell'ambito della misura di ristrutturazione e di riconversione vigneti.

### **3.4 UTILIZZO AUTORIZZAZIONI - REIMPIANTO**

Il produttore, in possesso di autorizzazione in corso di validità, può reimpiantare un vigneto sulla superficie agricola correttamente riportata nel proprio fascicolo/asset; il reimpianto deve essere comunicato entro 30 giorni dall'effettuazione dello stesso e il conduttore (o suo delegato) deve provvedere all'aggiornamento del fascicolo aziendale indicando:

- i mappali su cui è avvenuto l'impianto
- la superficie complessiva reimpiantata
- il mese e l'anno di impianto
- le varietà utilizzate
- il sesto di impianto
- il numero di ceppi
- la forma di allevamento
- il sistema di irrigazione eventualmente utilizzato

Nel caso di reimpianto parziale che comporti l'utilizzo solo di parte dell'autorizzazione disponibile il sistema genererà un'autorizzazione residua con la stessa scadenza dell'autorizzazione di origine.

## **4. SUPERFICI ESENTATE DAL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIANTO**

### **4.1 IMPIANTI DESTINATI ALLA SPERIMENTAZIONE**

L'impianto di vigneti destinati alla sperimentazione è concesso ad aziende vitivinicole singole o associate, ai consorzi di tutela, agli enti e istituzioni scientifiche che operano nel settore vitivinicolo che intendono realizzare un progetto di ricerche o di sperimentazione, ed è oggetto di notifica preventiva alla Regione.

La notifica, inviata da parte del richiedente alla Direzione Generale Agricoltura deve essere corredata da:

- progetto sperimentale che si intende attuare e che indichi:
  - gli obiettivi;
  - la metodologia di sperimentazione;
  - i risultati attesi;
  - la durata della sperimentazione;
  - il referente scientifico responsabile del progetto;
  - le caratteristiche dell'area oggetto di impianto (esposizione, pendenza, giacitura ecc.);
  - i vitigni da impiantare;
- l'indicazione dei mappali delle superficie soggette all'impianto;
- le dimensioni dell'impianto.

La Regione entro 60 giorni successivi al ricevimento della notifica comunica al conduttore e al responsabile scientifico eventuali osservazioni, e richiede, se necessario, dovute integrazioni.

Decorso il termine di 60 giorni vige il silenzio assenso ed il conduttore può procedere alla realizzazione dell'impianto.

Successivamente alla realizzazione dell'impianto, il conduttore comunica l'avvenuto impianto e procede all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Il richiedente ogni anno entro il 31 dicembre invia alla Direzione Generale Agricoltura una relazione in merito ai risultati della sperimentazione.

La produzione ottenuta da tali impianti può essere commercializzata a meno che non sussistano rischi di turbativa di mercato eventualmente definiti dalla Regione con apposito atto.

Al termine del periodo di sperimentazione il produttore può:

- richiedere un'autorizzazione di nuovo impianto o da conversione di diritto pre-esistente per la superficie in questione per poter mantenere l'impianto oltre il periodo previsto;
- estirpare la superficie in questione a sue spese, estirpo non genera alcuna autorizzazione al reimpianto.

Eventuali richieste di prolungamento del periodo sperimentale devono essere notificate alla Regione.

## **4.2 IMPIANTI DESTINATI ALLA COLTURA DI PIANTE MADRI PER MARZE**

Il conduttore, in possesso di autorizzazione valida per esercitare attività vivaistica rilasciata dalla Regione Lombardia, che intende procedere

all'impianto di una superficie destinata alla produzione di piante madri per marze comunica l'intenzione di procedere all'impianto entro 60 giorni prima dell'impianto.

Nella comunicazione riporta:

- i riferimenti catastali dei terreni destinati all'impianto;
- le dimensioni dell'impianto;
- i vitigni e i cloni da impiantare;
- documentazione fitosanitaria comprendente: passaporto e codici autorizzativi del produttore rilasciati dal competente servizio fitosanitario regionale.

La Regione entro 60 giorni successivi al ricevimento della notifica comunica al conduttore eventuali osservazioni e richiede, se necessario, le dovute integrazioni.

Decorso il termine di 60 giorni il conduttore può procedere alla realizzazione dell'impianto.

Successivamente alla realizzazione dell'impianto il conduttore comunica l'avvenuto impianto al Sistema Informativo Regionale e procede all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

La produzione ottenuta da tali impianti può essere commercializzata a meno che non sussistano rischi di turbativa di mercato eventualmente definiti dalla Regione con apposito atto.

L'impianto è sottoposto a periodici controlli da parte del servizio fitosanitario nazionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A fine utilizzo l'impianto deve essere estirpato entro l'inizio della campagna viticola successiva a quella in cui il vivaista comunica la cessazione del prelievo delle marze; le spese connesse all'estirpazione sono a carico del conduttore e l'estirpazione non dà origine ad alcuna autorizzazione all'impianto.

In alternativa, per poter mantenere l'impianto oltre il periodo previsto, il produttore può utilizzare un'autorizzazione di nuovo impianto o da conversione di diritto pre-esistente per la superficie in questione.

Eventuali richieste di prolungamento del periodo di utilizzo devono essere notificate alla Regione.

#### **4.3 IMPIANTI DERIVANTI DALLA MISURA DI ESPROPRIO PER MOTIVI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Il conduttore che ha perso una determinata superficie vitata in conseguenza di una misura di esproprio per motivi di pubblica utilità ha diritto a impiantare una nuova superficie vitata purché questa non superi in coltura pura il 105% della superficie persa.

Il conduttore interessato comunica alla Regione, per il tramite delle competenti articolazioni territoriali, l'estensione e gli estremi catastali della superficie



estirpata (comune, foglio, mappale) e l'atto che ordina l'estirpo per motivi di pubblica utilità.

La Regione provvede di conseguenza ad aggiornare lo schedario vitivinicolo eliminando la superficie estirpata e a seguito dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale il conduttore potrà reimpiantare una nuova superficie vitata pari al 105% della superficie estirpata in ambito aziendale comunicando:

- i mappali su cui è avvenuto l'impianto;
- la superficie complessiva reimpiantata;
- il mese e l'anno di impianto;
- le varietà utilizzate;
- il sesto di impianto;
- il numero di ceppi;
- la forma di allevamento;
- il sistema di irrigazione eventualmente utilizzato.

A seguito della comunicazione di avvenuto impianto la Regione provvederà all'aggiornamento dello schedario viticolo.

#### **4.4 IMPIANTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AL CONSUMO FAMILIARE**

Sono esentati dal regime delle autorizzazioni i conduttori che intendono impiantare meno di 1.000 metri di superficie vitata e che non intendono commercializzarla. Il limite dei 1.000 metri è da intendersi come superficie complessiva detenuta nel fascicolo/asset aziendale.

I conduttori che impiantano una superficie vitata per un'estensione massima di 10 are devono comunque darne comunicazione alla Regione. La produzione derivante da tale superficie non può essere commercializzata.

Il conduttore titolare di una superficie vitata destinata esclusivamente al consumo familiare che acquisisce un'autorizzazione per l'impianto o superfici vitate, il cui prodotto è destinato a scopi commerciali, è tenuto a trasformare la superficie vitata destinata al consumo familiare in impianto produttivo o a estirparla.

A tal fine il conduttore comunica alla Regione l'avvenuta estirpazione del vigneto familiare oppure comunica la trasformazione in impianto produttivo della superficie vitata precedentemente destinata esclusivamente al consumo familiare indicando l'autorizzazione per l'impianto utilizzata.

### **5. IMPIANTI NON AUTORIZZATI**

L'impianto di un vigneto è concesso solo a seguito del rilascio di una autorizzazione. Gli impianti non autorizzati devono essere estirpati ai sensi dell'art. 71 del reg. UE 1308/2013. Se il produttore non provvede all'estirpazione entro 4 mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, l'estirpazione viene eseguita dalla

Regione entro due anni calcolati a partire dal termine del periodo dei 4 mesi di cui sopra.

La Regione impone sanzioni pecuniarie ai produttori che non rispettano l'obbligo di estirpo degli impianti non autorizzati.

L'importo minimo delle sanzioni pecuniarie è :

- a) 6.000 €/ha se il produttore estirpa la totalità dell'impianto non autorizzato entro 4 mesi dalla data di notifica dell'irregolarità
- b) 12.000 €/ha se il produttore estirpa la totalità dell'impianto non autorizzato entro il primo anno successivo alla scadenza dei 4 mesi (entro 16 mesi dalla data di notifica dell'irregolarità)
- c) 20.000 €/ha se il produttore estirpa la totalità dell'impianto non autorizzato dopo il primo anno successivo alla scadenza dei 4 mesi ( dopo 16 mesi dalla data di notifica dell'irregolarità)

Se la Regione procede all'estirpo con mezzi propri, i costi relativi sono aggiunti alla sanzione applicabile.

## TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI PREVISTE

ORIGINE DELL' AUTORIZZAZIONE	PERIODO UTILE PER LA TRASFORMAZIONE A PARTIRE DAL DIRITTO	DURATA AUTORIZZAZIONE	Utilizzo PRRV	CESSIONE
<b>TRASFORMAZIONE DI DIRITTO DI IMPIANTO RILASCIATO ANTE 01/08/2008</b> Derivato da diritto <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasferito</li> <li>- Trasferito da altra Regione</li> <li>- Estirpo aziendale</li> <li>- Da riserva da reimpianto</li> <li>- Da riserva da nuovo impianto che contiene diritti da:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- esproprio</li> <li>- sperimentazione</li> <li>- piante madri per marze</li> </ul> </li> </ul>	FINO AL GIORNO PRIMA DELLA SCADENZA DEL DIRITTO	PARI ALLA DURATA DEL DIRITTO ORIGINARIO	UTILIZZABILI  tranne diritti da riserva da nuovo impianto	NON CEDIBILE
<b>TRASFORMAZIONE DI DIRITTO DI IMPIANTO RILASCIATO POST 01/08/2008 Derivato da diritto:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasferito (no durata)</li> <li>- Estirpo aziendale (no durata)</li> </ul>	FINO AL 31 DICEMBRE 2020	<b>FINO AL 31 DICEMBRE 2023</b>	UTILIZZABILI	NON CEDIBILE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasferito da altra Regione (durata definita da altra regione)</li> </ul>	FINO AL GIORNO PRIMA DELLA SCADENZA DEL DIRITTO	PARI ALLA DURATA DEL DIRITTO ORIGINARIO	UTILIZZABILI	NON CEDIBILE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estirpo PRRV (con durata di 2 campagne successive alla campagna durante la quale è avvenuto l'estirpo)</li> </ul>	FINO AL GIORNO PRIMA DELLA SCADENZA DEL DIRITTO	PARI ALLA DURATA DEL DIRITTO ORIGINARIO	UTILIZZABILI	NON CEDIBILE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da riserva da reimpianto (con durata di 2 campagne successive alla campagna di assegnazione)</li> </ul>	FINO AL GIORNO PRIMA DELLA SCADENZA DEL DIRITTO	PARI ALLA DURATA DEL DIRITTO ORIGINARIO	UTILIZZABILI	NON CEDIBILE

ORIGINE DELL' AUTORIZZAZIONE	PERIODO UTILE PER LA RICHIESTA A PARTIRE DA ESTIRPO	DURATA AUTORIZZAZIONE	Utilizzo PRRV	CESSIONE
ESTIRPO AZIENDALE	FINO ALLA SECONDA CAMPAGNA SUCCESSIVA ALLA CAMPAGNA DI ESTIRPAZIONE	TRE ANNI DALLA DATA DELLA CONCESSIONE	UTILIZZABILE	NON CEDIBILE
ESTIRPO DA PRRV	CONCESSI CON LE STESSE MODALITA DI DIRITTI DA PRRV ( richiesta diritti da PRRV )	<b>DUE CAMPAGNE SUCCESSIVE ALLA CAMPAGNA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	UTILIZZABILE	NON CEDIBILE

ORIGINE DELL' AUTORIZZAZIONE	PERIODO UTILE PER LA CONCESSIONE	DURATA AUTORIZZAZIONE	Utilizzo PRRV	CESSIONE
NUOVI IMPIANTI (ASSEGNAZIONE NAZIONALE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>PRESENTAZIONE DOMANDA DAL 15 FEBBRAIO AL 1°MARZO</li> <li>CONCESSIONE ENTRO 1°GIUGNO (caricati direttamente con connessione SIN da definire )</li> <li>RIASSEGNAZIONE SUPERFCIE NON ASSEGNATA ENTRO 1°OTTOBRE PER 2016 RIPORTATA AD ANNUALITA' SUCCESSIVA</li> </ul>	TRE ANNI DALLA DATA DELLA CONCESSIONE	NON UTILIZZABILE	NON CEDIBILE

**IMPIANTI ESENTATI DA REGIME DI AUTORIZZAZIONI (impianti concessi a seguito di presentazione di apposita istanza)**

CONCESSIONE DI IMPIANTI SENZA AUTORIZZAZIONE	CONCESSIONE	DURATA	CESSIONE
AUTOCONSUMO	CONCESSE PER SUPERFCIE < A 0,1 HA	Stato membro deve decidere se prevedere una notifica	NON CEDIBILE
SPERIMENTAZIONE	CONCESSE DALLO STATO MEMBRO SU RICHIESTA MOTIVATA DEL PRODUTTORE PER UNA SPECIFICA SUPERFCIE IDENTIFICATA DAI RIFERIMENTI CATASTALI ALLA ATTO DELLA RICHIESTA	E' previsto che l'impianto sia oggetto di notifica preventiva ma non è prevista l'emissione di una specifica autorizzazione	NON CEDIBILE
PIANTE MADRI PER MARZE			NON CEDIBILE
ESPROPRIO	CONCESSA DALLO STATO MEMBRO PER UNA SUPERFCIE PARI AL 105% DELLA SUPERFCIE PAERSA	E' previsto che l'impianto sia registrato sullo schedario ma non è previsto il rilascio di una specifica autorizzazione	NON CEDIBILE